

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO – ESCLUSIONE EX ART. 5 COMMA 2 DEL D.M. N. 156/2011 DELLA CIA AGRICOLTORI ITALIANI PROVINCIA DI MATERA PER IL SETTORE AGRICOLTURA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", che ha istituito la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata";
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n. 3 del 29 marzo 2023;

RICHIAMATI:

- la legge n. 580/93, così come modificata dal decreto legislativo 23/2010 e dal decreto legislativo 219/2016, di riforma del sistema camerale, ed in particolare l'art. 10 e l'art. 12;
- il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 155 "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 580";



- il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580" e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera n) secondo cui il Segretario Generale della Camera di commercio svolge le funzioni di responsabile del procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- in data 26 aprile 2023 veniva pubblicato l'avviso di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata;
- la CIA Agricoltori Italiani provincia di Matera C.F. 96047660779, con sede legale in Matera, Via Torraca n. 9, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Stasi, ha partecipato al procedimento presentando, in data 05/06/2023 con prot. n. 14994, un plico per concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore Agricoltura;
- a seguito di istruttoria, sono emerse irregolarità nei dati e documenti trasmessi per cui il sottoscritto responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 156/2011, ne ha chiesto la regolarizzazione in data 29/06/2023 con nota PEC prot. 22382, che risulta regolarmente consegnata nella casella di destinazione segnalata in sede di elezione di domicilio, rappresentando, tra l'altro, che a norma dell'art. 5 comma 2 del D.M. 156/2011, qualora non fosse stato rispettato il termine perentorio assegnato di dieci giorni dalla richiesta, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di esclusione dal procedimento;
- il termine normativamente previsto per far pervenire la regolarizzazione è scaduto senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte dell'organizzazione imprenditoriale;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 5 comma 2 del D.M. n. 156/2011 prevede espressamente che, nel caso di specie, venga dichiarata l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione;
- la circolare prot. 0039517 del 7 marzo 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata alle Camere di commercio, conferma e rafforza la necessità di adozione di un provvedimento di esclusione nel caso di specie.



DETERMINA

- di escludere la CIA Agricoltori italiani provincia di Matera C.F. 96047660779, con sede legale in Matera, Via Torraca n. 9, dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata avviato con avviso pubblico del 26 aprile 2023, con riferimento alla documentazione acquisita al protocollo n. 14994 del 5 giugno 2023 per concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore Agricoltura, stante il mancato rispetto del termine perentorio concesso per la regolarizzazione dei dati e documenti trasmessi;
- 2. di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione Sig. Giuseppe Stasi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del attraverso l'indirizzo PEC di elezione D.M.156/2011, di domicilio: provinciaciapz@cia.legalmail.it;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata www.basilicata.camcom.it nell'apposita sezione "Rinnovo del Consiglio 2023-2028";
- 4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale Avv. Patrick Suglia

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.